

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 13501/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13501 del 2024, proposto da

Luigi Paccione, in giudizio in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

Ministero dell'Economia e della Finanze, non costituito in giudizio

***nei confronti***

Leonardo - Società per Azioni, non costituita in giudizio;

***per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento***  
opposto dal Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, a seguito dell'atto di invito trasmesso dal ricorrente a mezzo PEC in data 29 luglio 2024

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Espone il ricorrente di aver inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 29 luglio 2024, una PEC recante invito ad adempiere agli obblighi imposti allo Stato italiano dalle leggi costituzionali e sovranazionali e a cooperare con l'ONU per rendere effettivi i principi di diritto sanciti nel parere della Corte Internazionale di Giustizia relativo alla pretesa occupazione abusiva, da parte dello Stato di Israele, del territorio palestinese.

Tale richiesta è rimasta priva di riscontro.

Soggiunge la parte che, nelle more, Leonardo S.p.A., multinazionale controllata dallo Stato italiano, ha dichiarato di continuare a prestare attività di supporto logistico e assistenza tecnica per la flotta di velivoli da addestramento M-346 utilizzati dalle forze armate israeliane che sono impegnate in operazioni di guerra in Palestina.

2. Nel rivendicare la propria legittimazione ad agire, in quanto avvocato e pertanto *“titolare del diritto soggettivo perfetto alla vigilanza sul rispetto da parte del proprio Governo degli inviolabili princìpi della Carta Costituzionale”*, il ricorrente assume che il contegno omissivo oggetto di censura si porrebbe in *violazione della legge 9 luglio 1990, n. 185 ed in violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione.*

Nel ribadire che Leonardo S.p.A., società privata a controllo pubblico, nonostante il pronunciamento della Corte Internazionale di Giustizia del 19 luglio 2024, continuerebbe ad esportare materiale d'armamento in favore dello Stato di Israele, il ricorrente sostiene che – fermo il divieto di vendita di armi *“allo Stato d'Israele, visto ch'esso occupa illegalmente in armi la terra di Palestina”* – il Governo abbia il dovere giuridico di riscontrare con esplicita determinazione la legittima richiesta

del gruppo di cittadini dallo stesso rappresentato, volta all'adozione dei doverosi provvedimenti conseguenti alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia sopra citata.

3. Conclude la parte per l'accoglimento del gravame, chiedendo ordinarsi al Governo italiano di riscontrare la legittima richiesta tesa all'adozione dei doverosi provvedimenti amministrativi conseguenti alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia 19 luglio 2024 in forza della quale *“Tutti gli Stati sono obbligati a prendere atto della illegalità dell'occupazione militare della Palestina e a non prestare aiuto o assistenza allo Stato di Israele sino a quando perdurerà tale antigiuridica situazione”*.

4. In data 8 gennaio 2025, l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato in atti, il successivo 17 gennaio, articolata memoria di controdeduzioni, con la quale viene chiesta la declaratoria di inammissibilità del gravame (per difetto assoluto di giurisdizione dell'adito Giudice amministrativo, nonché per carenza di legittimazione attiva in capo alla parte ricorrente), del quale viene altresì argomentata l'infondatezza.

5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.

6. Parte ricorrente, a fronte dell'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo (formulata dalla difesa erariale con la sopra indicata memoria), in ragione del fatto che *“l'istanza ... proposta si risolve ... in un tentativo di sollecitare l'esercizio di un potere politico (per sua natura, com'è noto, incoercibile) in senso conforme a quanto auspicato del ricorrente”*, ha documentato, alla data del 24 gennaio 2025, di aver presentato ricorso (notificato alle controparti) per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. dinanzi alla Corte di Cassazione; per l'effetto, sollecitando la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 367 c.p.c.

Tale ultima disposizione, è d'uopo rammentare, prevede al comma 1 che *“una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma,*

*è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza”.*

A fronte del carattere obbligato rivestito dalla sospensione del giudizio – laddove non si versi in ipotesi di manifesta inammissibilità o infondatezza della contestazione di giurisdizione – non può omettere l'adito Giudice dal disporre conformemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 79 c.p.a. e 367, comma 1, c.p.c., con obbligo per la Segreteria di trasmettere copia del fascicolo alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 369, comma 3 c.p.c.

Il giudizio andrà riassunto a cura della parte più diligente nei termini di rito *ex art.* 80 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), interlocutoriamente pronunciando in ordine al ricorso di cui in epigrafe, sospende il giudizio e manda alla Segreteria di comunicare copia della presente ordinanza alle parti e di trasmettere il fascicolo alla Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Roberto Politi**

## IL SEGRETARIO